



PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI, MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE

Via P. Amedeo 32, 46100 Mantova - tel. 0376/204295 Fax 0376/204388

E-mail: sicurezza_stradale@provincia.mantova.it

ORDINANZA PERMANENTE n°9/2011

Prot. n. 62183/2011 P.G.

Mantova, li 05 dicembre 2011

Prot. n. 1043/2011 S.M.

Istrutt. Pratica Istr. Dir. Tecn. Lorenzo Bettoni

Resp. Proced: Geom. Gilberto Fiorini

Oggetto: S.P. n° 1 "Asolana".

Ordinanza per la limitazione della velocità a 70 Km/h dal Km 13+420 al Km 15+840, nel territorio dei Comuni di Gazoldo degli Ippoliti e di Piubega.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il tratto di strada citato in oggetto, situato in ambito extraurbano, è caratterizzato dal punto di vista geometrico da un'alternanza di rettilinei e di curve;
- che il suddetto tratto di strada viene percorso generalmente ad elevata velocità creando, spesso, situazioni di pericolo per la circolazione stradale;
- l'Osservatorio Provinciale sugli incidenti stradali evidenzia tale tratto di strada con un indicatore d'incidentalità elevato.

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992), l'Ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. che, in entrambi i sensi di marcia della S.P. n° 1 "Asolana", che si estende dal Km 13+420 al Km 15+840, nel territorio dei Comuni di Gazoldo degli Ippoliti e di Piubega, a decorrere dalle ore 08.00 di Martedì 6/12/2011, sia istituito il limite massimo di velocità a 70 Km/h;
2. che il Servizio Manutenzione Stradale della Provincia di Mantova provveda all'installazione ed alla manutenzione della segnaletica prevista dal Nuovo Codice della

Strada (D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495);

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli Artt. 11 e 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza, ai seguenti indirizzi:

PREFETTURA	MANTOVA
QUESTURA	MANTOVA
SINDACO DEL COMUNE DI	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
	PIUBEGA
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	MANTOVA
COMANDO POLIZIA STRADALE	MANTOVA
COMANDO VIGILI DEL FUOCO	MANTOVA
A.P.A.M.	MANTOVA
CROCE ROSSA	MANTOVA
CROCE VERDE	MANTOVA
PORTO EMERGENZA	MANTOVA
VIRGILIO SOCCORSO	MANTOVA
SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA (118)	MANTOVA
A.C.I.	MANTOVA
GAZZETTA DI MANTOVA	MANTOVA
VOCE DI MANTOVA	MANTOVA
UFFICIO STAMPA	MANTOVA
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI	MANTOVA
AGENZIA RADIO TRAFFIC	MILANO
TELEMANTOVA	MANTOVA
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI	SEDE
ISTRUTTORE TECNICO DI ZONA	Bonanno Giuseppe
	SEDE

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gloria Vanz)